
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Appello motivato ex art. 342 c.p.c. anche al processo avanti la Corte dei Conti

La modifica dell'art. 342 c.p.c., introdotta con il d.l. 83/2012, convertito dalla l. 134/2012 si applica anche al processo avanti la Corte dei Conti, in virtù dell'art. 26 del r.d. 1038/1933.

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di appello per la regione siciliana, sentenza del 10.10.2014

...omissis...

DIRITTO

Nonostante si sia data la decisione impugnata, innovata, nulla.
Il Collegio deve, in via preliminare, darsi carico di esaminare l'inammissibilità dell'appello in relazione all'art. 340 c.p.c. e, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Avvocatura comune, in sua difensivanza, rilevando che quest'ultima non aveva Distrettuale dello Stato, in relazione all'art. 342 c.p.c. come modificato dalla legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con termine prefissato e da essere rispettato con effetto delle modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

L'eccezione è infondata.

Si osserva, infatti, che, ai sensi dell'art. 98 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, l'appello deve contenere l'indicazione dei capi della

decisione, per i quali s'intende appellare, e la specificazione dei

DIRITTO

Il Collegio deve, in via preliminare, darsi carico di esaminare

motivi in fatto e in diritto, sui quali si fonda il gravame.

In combinato disposto con l'art. 342 c.p.c. la mancanza di questi elementi determina l'inammissibilità dell'appello.

E' indubbio, innanzitutto, che il presente giudizio ricada nell'ambito di applicazione della modifica dell'art. 342 c.p.c. introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, pubblica in data 11 agosto 2012, e che il disposto dell'art. 342, come novellato, si applichi al processo avanti alla Corte dei Conti, in virtù dell'art. 26 del r.d. n. 1038/1933.

L'art. 54 comma 2 del precitato decreto legge ha, infatti, previsto motivi in fatto e in diritto, sui quali si fonda il gravame.

che la nuova disciplina si applichi ai giudizi di appello introdotti con in combinato disposto con l'art. 342 c.p.c. la mancanza di questi ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la elementi determina l'inammissibilità dell'appello.

notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in E' indubbio, innanzitutto, che il presente giudizio ricada nell'ambito vigore della legge di conversione del decreto e, nel caso di specie, di applicazione della modifica dell'art. 342 c.p.c. introdotta con il l'atto di citazione in appello è stato notificato il 14 ottobre 2013.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, pubblica in data 11 agosto 2012, e che il disposto dell'art. 342, come novellato, si applichi al processo avanti alla Corte dei pena di inammissibilità:
Conti, in virtù dell'art. 26 del r.d. n. 1038/1933.

- l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

- l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

In altri termini il legislatore, con la disposizione in esame ha inteso agevolare, da un lato, l'immediata percezione da parte del giudice

Tale norma stabilisce che la motivazione dell'appello debba contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c., o

di appello, già ad una prima lettura dell'atto di impugnazione, delle conseguenze che l'accoglimento delle doglianze dell'appellante può avere sulla tenuta della decisione impugnata e, dall'altro, la stesura della sentenza di riforma, nel caso l'appello venisse ritenuto fondato in tutto o in parte, consentendo il ricorso ad una motivazione mediante richiamo alle deduzioni dello stesso appellante.

E' evidente come, nel caso di specie, l'appello sia stato redatto secondo i criteri indicati.

L'appellante, infatti, ha censurato una parte della motivazione della sentenza impugnata, e precisamente la parte in cui sono state dichiarate prescritte le somme dovute al ricorrente a titolo di perequazione.

A ben vedere, vengono poi analiticamente indicati i motivi di ricorso fondato in tutto o in parte, consentendo il ricorso ad un appello e gli articoli di legge che si assumono violati.

E' evidente, poi, come l'appellante abbia chiaramente individuato le singole modifiche da apportare, in sede di riforma, alla sentenza impugnata.

Passando ai profili del merito, si rileva che oggetto del gravame è, esclusivamente, quello relativo agli effetti prodotti, quanto al decorso del termine prescrizione e della fruizione del beneficio perequazione pensionistica.

nel tempo, da un'erronea indicazione, nei cedolini di pensione, del dato normativo in base al quale veniva calcolata, ai pensionati, la perequazione pensionistica.

E' evidente, poi, come l'appellante abbia chiaramente individuato le singole modifiche da apportare, in sede di riforma, alla sentenza

far nascere l'affidamento.

Tale comportamento, che in genere, se gli elementi costitutivi sono positivi, può consistere anche in un'attività scollegabile alla mancata adozione di un atto sfavorevole al cittadino (Corte di Giustizia, 1 ottobre 1987, Regno Unito/Commissione CE, causa 84/85); in ogni caso acquisterà rilievo il lasso di tempo trascorso tra il comportamento che ha generato l'affidamento e la successiva condotta che ha inciso su di esso (Corte di Giustizia, 26 febbraio 1987).

Nel caso di specie, la parte ricorrente ha fatto un legittimo affidamento sul fatto che la liquidazione della perequazione automatica della sua pensione venisse indicata, sui cedolini

mensili, come riferita all'art. 36 della l.r. n. 6/97, senza alcuna mancata indicazione di un atto sfavorevole al cittadino (Corte di Giustizia, 1 ottobre 1987, Regno Unito/Commissione CE, causa leggi nn. 449/97 e 388/00.

84/85); in ogni caso acquisterà rilievo il lasso di tempo trascorso tra il comportamento che ha generato l'affidamento e la successiva condotta che ha inciso su di esso (Corte di Giustizia, 26 febbraio 1987).

parametrata, ha ingenerato nella parte ricorrente il legittimo affidamento sul fatto che la liquidazione della perequazione automatica della sua pensione venisse indicata, sui cedolini mensili, come riferita all'art. 36 della l.r. n. 6/97, senza alcuna mancata indicazione di un atto sfavorevole al cittadino (Corte di Giustizia, 1 ottobre 1987, Regno Unito/Commissione CE, causa leggi nn. 449/97 e 388/00.

Ora, salvo che non si voglia ritenere privo di utilità alcuna il rilascio automatico della sua pensione venisse indicata, sui cedolini del cedolino recante la liquidazione delle competenze mensili da parte della P.A., al fine di sostenere l'irrilevanza delle indicazioni ivi contenute nella prospettiva dell'effettiva tutela dei diritti, non può sostenersi che, dinanzi ad un comportamento univoco e continuativo della P.A., in cui, pur variando il sistema di calcolo della perequazione automatica pensionistica, non ha servizio o prestazione, l'onere di un ricorrente e sistematico mutato l'indicazione normativa sulla cui base la medesima veniva parametrata, ha ingenerato nella parte ricorrente il legittimo affidamento che nulla fosse mutato nel proprio rapporto.

Ora, salvo che non si voglia ritenere privo di utilità alcuna il rilascio automatico della sua pensione venisse indicata, sui cedolini del cedolino recante la liquidazione delle competenze mensili da parte della P.A., al fine di sostenere l'irrilevanza delle indicazioni ivi contenute nella prospettiva dell'effettiva tutela dei diritti, non può sostenersi che, dinanzi ad un comportamento univoco e continuativo della P.A., in cui, pur variando il sistema di calcolo della perequazione automatica pensionistica, non ha servizio o prestazione, l'onere di un ricorrente e sistematico mutato l'indicazione normativa sulla cui base la medesima veniva parametrata, ha ingenerato nella parte ricorrente il legittimo affidamento che nulla fosse mutato nel proprio rapporto.

nonnativo della P.A., passa prendervi, da parte dell'altro del
servizio o prestazione, l'onore di un'attività e alquanto
controllato della dipendenza tra quanto indicato nel predetto
cedolino e quanto effettivamente percepito, attraverso meccanismi
di verifica, invero, poco agevoli, in quanto richiedenti un elevato
tecnicismo.

Tutela del legittimo affidamento, della buona fede e della certezza
del diritto impongono che la P.A., qualora muti il proprio
atteggiamento verso il terzo fruitore dei propri servizi o prestazioni
continuativi, abbia l'obbligo di segnalarlo in modo chiaro ed
univoco, in modo da porre il soggetto in condizione di valutare e,
se del caso, attivare, ogni strumento di verifica, tutela e reazione
predisposti dall'ordinamento.

Nel pieno rispetto del principio della tutela del legittimo
di verifica, invero, poco agevoli, in quanto richiedenti un elevato
affidamento, il combinato disposto di cui agli artt. 2935 e 2941 c.c.
tecnicismo.

va, allora, interpretato nel senso che il decorso della prescrizione
Tutela del legittimo affidamento, della buona fede e della certezza
deve, comunque, intendersi sospeso tutte le volte in cui il
del diritto impongono che la P.A., qualora muti il proprio
comportamento di una delle parti violi il legittimo affidamento
atteggiamento verso il terzo fruitore dei propri servizi o prestazioni
dell'altra.

continativi, abbia l'obbligo di segnalarlo in modo chiaro ed
Tale lettura, del resto, appare coerente con lo stesso dato letterale
univoco, in modo da porre il soggetto in condizione di valutare e,
del citato art. 2941 c.c., il quale al n. 8 dispone la sospensione del
se del caso, attivare, ogni strumento di verifica, tutela e reazione
decorso della prescrizione tra il debitore che ha dolosamente
predisposti dall'ordinamento.

occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia
Nel pieno rispetto del principio della tutela del legittimo
stato scoperto, fattispecie alla quale deve riconoscersi la natura di
affidamento, il combinato disposto di cui agli artt. 2935 e 2941 c.c.
mera esemplificazione del principio di legittimo affidamento e
va, allora, interpretato nel senso che il decorso della prescrizione
buona fede dei quali costituisce applicazione.

deve, comunque, intendersi sospeso tutte le volte in cui il
Ciò premesso, si deve affermare che l'eccezione di sospensione
comportamento di una delle parti violi il legittimo affidamento
del decorso del termine prescrizione, per buona fede e legittimo
dell'altra.

Tale lettura, del resto, appare coerente con lo stesso dato letterale

affidamento, allarga i termini della controversia e non può che qualificarsi come eccezione in senso stretto (cfr. Cass., SS.UU., 27 luglio 2005, n.15661), non rilevabile d'ufficio e non proponibile, per la prima volta, in grado di appello, con riferimento al divieto di cui all'art. 345 cod. del proc. civ.; al riguardo si osserva però che, pur essendo stata sollevata l'eccezione di sospensione della prescrizione, per la prima volta, nel corso dell'udienza innanzi al Giudice di prime cure, la stessa non costituisce mutatio libelli, in quanto l'interesse processuale a proporla è sorto solo dopo che

l'Amministrazione, con la memoria di costituzione in giudizio, affidamento, allarga i termini della controversia e non può che aveva eccepito la prescrizione (in mancanza, infatti, dell'eccezione qualificata come eccezione in senso stretto (cfr. Cass., SS.UU., 27 di prescrizione nessun interesse processuale poteva avere il luglio 2005, n.15661), non rilevabile d'ufficio e non proponibile, per ricorrente ad eccepire la sospensione della prescrizione stessa).

la prima volta, in grado di appello, con riferimento al divieto di cui Ne deriva che l'atto di appello deve essere accolto, in relazione a all'art. 345 cod. del proc. civ.; al riguardo si osserva però che, pur tutto quanto è stato detto in ordine alla certezza del diritto e al essendo stata sollevata l'eccezione di sospensione della legittimo affidamento, stante che la "sospensione" del corso della prescrizione, per la prima volta, nel corso dell'udienza innanzi al prescrizione è stata sostanzialmente eccepita dalla parte privata Giudice di prime cure, la stessa non costituisce mutatio libelli, in nel corso del giudizio di primo grado, seppure nei termini appena quanto l'interesse processuale a proporla è sorto solo dopo che esposti.

l'Amministrazione, con la memoria di costituzione in giudizio, Stante la complessità delle questioni trattate si ravvisano aveva eccepito la prescrizione (in mancanza, infatti, dell'eccezione giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti di prescrizione nessun interesse processuale poteva avere il delle spese di giudizio.

ricorrente ad eccepire la sospensione della prescrizione stessa).

P. Q. M.

Ne deriva che l'atto di appello deve essere accolto, in relazione a La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la tutto quanto è stato detto in ordine alla certezza del diritto e al Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, legittimo affidamento, stante che la "sospensione" del corso della prescrizione è stata sostanzialmente eccepita dalla parte privata

10

accoglie

l'appello risultante dall'epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 7 ottobre
2014.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

F.to (Vincenzo Lo Presti)

F.to (Pino Zingale)

10

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 10/10/2014

accoglie

N.d.r.: per una panoramica sui principali commenti e sentenze sul nuovo appello, si veda lo [Schema de La Nuova Procedura Civile](#).